



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente della Sezione Manuela Arrigucci;

formata dai Magistrati: Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella (relatore), Luigi Caso, Mauro Oliviero, Laura Cafasso, Francesco Targia, Luca Fazio, Laura D'Ambrosio, Stefano Castiglione, Marco Boncompagni, Daniele Bertuzzi, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Mauro Bonaretti, Laura Monfeli, Renato Catalano, Raffaele Maienza, Ottavio Caleo, Federica Pasero, Emanuele Petronio;

nell'adunanza del 12 marzo 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art. 27;

VISTO l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la determina 22 dicembre 2025 con la quale l'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) conferiva, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa XXX, funzionario in servizio presso il medesimo Ministero, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore dell'Ufficio VIII dell'Ispettorato generale di finanza (Igf), a decorrere dal 23 gennaio 2026 fino al 31 luglio 2029, giorno antecedente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTO il rilievo istruttorio formulato dall'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, ritualmente inviato al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio V del MEF, con nota prot. n. 2801, in data 20 gennaio 2026;

VISTE le controdeduzioni fornite da Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio V del MEF, con nota prot. n. 26807, in data 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 7560 in data 18 febbraio 2026;

VISTA la relazione in data 26 febbraio 2026 con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Rossella Bocci, esaminati gli atti e le conseguenti motivazioni addotte, ha proposto al Consigliere delegato, Cons. Carmela Mirabella, il deferimento della questione alla sede collegiale;

VISTA la nota in data 26 febbraio 2026 con la quale il Consigliere delegato, su conforme proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire il provvedimento sopraindicato all'esame collegiale della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione, prot. n. 8674, in data 26 febbraio 2026, con la quale la medesima Sezione è stata convocata in adunanza, per la data odierna, per l'esame del provvedimento sopraindicato;

VISTA la nota della Segreteria, prot. n. 8696, in data 26 febbraio 2026, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alle Amministrazioni interessate;

UDITI il Magistrato relatore, Cons. Carmela Mirabella, e, tra i rappresentanti dell'Amministrazione, il capo di Gabinetto avv. Stefano Varone e la dirigente dell'Ufficio IV dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MEF, dott.ssa Stefania Caiazzo;

con l'assistenza del dott. Gianluca Mongelli in qualità di segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

In data 24 dicembre 2025 è pervenuta all'Ufficio di controllo sugli atti del MEF, per l'esame di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determina 22 dicembre 2025 con la quale l'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza (Igf) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) conferiva, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa

XXX, funzionario in servizio presso il medesimo Ministero, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore dell'Ufficio VIII dell'Ispettorato generale di finanza (Igf), a decorrere dal 23 gennaio 2026 fino al 31 luglio 2029, giorno antecedente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Per la copertura del posto di funzione dirigenziale in esame l'Amministrazione aveva avviato, in data 20 novembre 2025, una procedura comparativa con la pubblicazione di un bando, in applicazione dell'art. 19, comma 1-*bis*, del d. lgs n. 165/2001, il quale prevedeva che il conferimento dell'incarico avvenisse sulla scorta dei criteri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2009 e, in particolare: - attitudini e capacità professionali per le specifiche materie da trattare nello svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai risultati conseguiti, a tal fine tenendo conto anche della valutazione dell'ultimo triennio, ove prevista; - capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali; - buona conoscenza dei sistemi ed applicativi informatici dipartimentali a supporto delle attività dell'Ufficio.

Il medesimo bando prevedeva inoltre che, tenuto conto delle specifiche competenze dell'Ufficio, sarebbero stati considerati titoli di valutazione: - la capacità di coordinamento ai fini della trattazione di tematiche complesse e di carattere trasversale al Dipartimento in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; - l'approfondita conoscenza della normativa in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle Amministrazioni dello Stato; - l'elevata competenza e consolidata esperienza nell'attività pre-legislativa, normativa e di indirizzo nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

Per la candidatura al posto pervenivano sei istanze, di cui quattro da parte di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e due da parte di funzionari dell'Amministrazione conferente l'incarico, tra cui quella della dott.ssa XXX.

Tenuto conto dell'assenza di candidature da parte di dirigenti appartenenti al ruolo del MEF, l'Amministrazione procedeva con priorità all'esame delle candidature dei dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che si concludeva con esito negativo.

L'Amministrazione procedeva quindi alla valutazione dei funzionari privi della qualifica dirigenziale, categoria all'interno della quale la dott.ssa XXX era considerata idonea a ricoprire l'incarico in esame.

L'Ufficio di controllo, in fase istruttoria, con foglio di rilievo n. 2801 del 20 gennaio 2026 (all. 3), chiedeva chiarimenti in ordine al conferimento dell'incarico alla dott.ssa XXX, tenuto conto del fatto che la stessa aveva già ricoperto, in qualità di funzionario del MEF privo di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, incarico dirigenziale di livello non generale dell'Igf dal 2012 al 22 gennaio 2023 (11 anni), quale direttore dell'Ufficio X e, dal 23 gennaio 2023 al 22 gennaio 2026 (3 anni), dell'Ufficio VIII.

Al riguardo la nota istruttoria richiamava l'attenzione su quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 27189/2025, in tema di pubblico impiego privatizzato, in particolare nella parte in cui affermava: *“La disciplina di cui all'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziale con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo art. 19, comma 6, va interpretata alla luce, da un lato, dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo,*

solo a seguito di concorso pubblico. Il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente ed in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora v. art. 36, co. 5, seconda parte del d.lgs. n. 165/2001), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto".

L'Ufficio di controllo rilevava altresì che gli obiettivi connessi all'incarico in esame afferivano all'attività ordinaria dell'Ufficio VIII, ponendo il dubbio che l'incarico attribuito alla dott.ssa XXX incorresse nel divieto del rinnovo oltre il termine di legge. Contestava, inoltre, un'esposizione generica delle motivazioni dell'esclusione dei quattro dirigenti appartenenti al ruolo di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, che avevano partecipato all'avviso pubblico.

L'Amministrazione, in risposta al rilievo, in ordine al limite temporale disposto dall'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, contro-deduceva che una deroga al rispetto di detto limite è ammessa quando l'incarico successivo al primo ha "*natura eccezionale o straordinaria rispetto alle normali attività dell'ente, come nel caso di specie.*

Circa gli elementi richiesti nel rilievo istruttorio in merito alla generica motivazione dell'esclusione dei quattro candidati appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione si limitava a riferire che la procedura di valutazione era stata basata sui criteri generali e specifici indicati nell'interpello.

In sede di adunanza, il Capo di Gabinetto del Ministro ha anzitutto dichiarato di non condividere la lettura data dalla Corte di cassazione alle norme dell'art. 19

del d.lgs. n. 165/2001, richiamando al riguardo un parere reso dall'Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A richiesta del Presidente della Sezione di depositare tale parere, il capo di Gabinetto, non potendo produrne copia in quanto reso nei confronti della Presidenza del Consiglio, ne ha riferito sinteticamente il contenuto. Il tema del rinnovo degli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 deve essere scisso a seconda che sussista o meno una procedura di interpello: nel caso di espletamento di un interpello non verrebbe rinnovato l'incarico, ma conferito un nuovo incarico allo stesso soggetto, come nel caso in esame.

Ha sostenuto, sotto altro profilo, che il candidato risultato il migliore in una procedura comparativa non possa essere escluso solo perché ha già svolto le medesime funzioni, in quanto in tal modo si finirebbe per negare l'incarico al soggetto più qualificato, unicamente in ragione della precedente esperienza, in contrasto con lo spirito della disciplina sui contratti a termine. Ha rammentato che la dott.ssa XXX appartiene ai ruoli dell'Amministrazione conferente l'incarico e, quindi, non si tratterebbe di un esterno utilizzato reiteratamente con contratti a termine. Ha affermato, inoltre, che l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, individua una quota di incarichi conferibili ad estranei ai ruoli della dirigenza e che non si possa introdurre, in questi casi, un obbligo di rotazione teso ad enfatizzare un principio relativo alla normativa in materia di anticorruzione.

Infine, ha sostenuto l'opportunità di un intervento normativo che faccia chiarezza sull'interpretazione dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità della determina, in data 22 dicembre 2025, con la quale l'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di finanza – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa XXX, funzionario in servizio presso il medesimo Ministero, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore dell'Ufficio VIII dell'Igf, a decorrere dal 23 gennaio 2026 fino al 31 luglio 2029, giorno antecedente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

2. Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 considera come assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento *“fisiologica, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici”*. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. Sez. centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazioni n. SCCLEG/5/2018/PREV, SCCLEG/14-15-16/2025/PREV; Sez. contr. Lombardia, n. 23/2024/PREV).

Il carattere eccezionale e residuale dell'utilizzo, nell'ambito della dirigenza pubblica, di personale esterno dotato di comprovata qualificazione professionale, ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, è stato ribadito di recente anche dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. lavoro, nn. 27189/2025 e 27192/2025) che ha evidenziato come il legislatore consenta il ricorso a tale istituto solo per periodi limitati nel tempo (massimo cinque anni per i dirigenti di II fascia), in quanto

diversamente si finirebbe per eludere i principi eurounitari volti ad evitare la reiterazione dei rapporti a termine, al fine di superare la precarizzazione, principi che il Supremo consesso ritiene applicabili anche alla dirigenza del pubblico impiego privatizzato.

La sentenza richiama anche la necessità che gli incarichi a tempo determinato non sopperiscano a stabili esigenze di dotazione della pubblica amministrazione, così come imposto dal diritto eurounitario. In questo senso si esprime la direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Il reiterato rinnovo dell'incarico finisce, peraltro, per contrastare con il principio costituzionale secondo cui all'impiego pubblico si accede, nella normalità, previo superamento di procedura concorsuale nonché con la riserva alla contrattazione collettiva del trattamento retributivo spettante al dirigente, trattamento che l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente di superare ma solo in ragione della temporaneità del rapporto.

Ritiene questa Sezione che sulla materia, a garanzia della piena attuazione dei principi costituzionali coinvolti, superando possibili dubbi interpretativi, sia auspicabile un intervento del legislatore, come peraltro previsto dalla clausola 5 del suddetto Accordo che pone a carico degli Stati membri, al fine di prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'onere di introdurre *“misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo, la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e il numero dei rinnovi possibili”*.

In questo senso si è espresso pure il rappresentante dell'Amministrazione in adunanza.

3. In ogni caso, impregiudicata la questione del rispetto dei termini indicati dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, la Sezione ritiene che l'atto in esame non superi comunque il vaglio di legittimità sotto plurimi profili.

3.1 Difetto di istruttoria e di motivazione per mancata previa determinazione di un ordine di graduazione dei criteri di scelta dei candidati e di altri parametri oggettivi, strumentali al conferimento dell'incarico.

Il bando individua in modo indifferenziato i criteri per il conferimento dell'incarico, limitandosi a fissare un ordine nella considerazione degli stessi laddove afferma che costituiscono, *"inoltre"*, titoli di valutazione le capacità ed esperienze afferenti alle specifiche attività dell'Ufficio da ricoprire, indicate nella seconda parte del bando medesimo. Non assegna, invece, a ciascun criterio un peso specifico o un valore tale da poter ritenere che il relativo possesso sia sufficiente a giustificare un giudizio di idoneità. Né elementi in questo senso sono stati rintracciati nella determina. Quest'ultima, piuttosto, valorizzando il possesso dei requisiti specifici previsti nella seconda parte del bando, ha introdotto nella procedura un ordine di graduazione dei criteri di conferimento non previsto nel bando stesso che, come sopra riportato, appare piuttosto orientato in senso opposto. Dalla formulazione della determina non è stato possibile evincere, peraltro, se detta modalità di valorizzazione delle candidature sia stata decisa in un momento cronologicamente antecedente alla valutazione dei candidati, come sarebbe dovuto accadere.

Non risulta, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione dell'interpello e anteriormente alla determina di conferimento dell'incarico, siano stati adottati atti

che, nell'ambito della procedura comparativa, diano contezza dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione finale.

La mancata verbalizzazione delle operazioni di scelta e l'assenza della previa fissazione del valore, magari numerico, dei singoli criteri utilizzati, con l'indicazione di una soglia minima di idoneità delle candidature, ha – di fatto – privato la procedura valutativa in esame di parametri oggettivi e predefiniti ai quali ancorare l'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, riverberandosi in grave difetto di istruttoria o, quanto meno, in un difetto di motivazione della determina (cfr. Corte dei conti Sezione controllo Campania, delibere n. 218/2017/PREV e n. 102/2018/PREV).

3.2 Difetto di istruttoria e di sufficiente motivazione nella valutazione dei candidati ex art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001.

L'Amministrazione, partendo da una descrizione sintetica e parziale delle pregresse esperienze dirigenziali, desunte dal *curriculum*, ha rilevato, con formula apodittica e identica per ogni candidato, il mancato pieno possesso dei requisiti specifici indicati nell'interpello. In realtà le attitudini dei candidati, comprese quelle riferite alle specifiche competenze dell'ufficio, non devono essere “pienamente” possedute in assoluto da ciascun candidato, perché se così fosse si trasformerebbero da titoli di valutazione in requisiti di partecipazione. L'attitudine dei candidati a ricoprire il posto di funzione per il quale si procede, quale giudizio prognostico di sintesi, piuttosto, va considerata in funzione dell'incarico da svolgere.

Né può a tal fine ritenersi sufficiente la considerazione finale, anch'essa identica per ciascun candidato, secondo la quale ciascuno dei quattro dirigenti “*non sia da preferire per il conferimento di cui trattasi*”, posto che l'individuazione del candidato da preferire può intervenire non di volta in volta, nell'ambito della

valutazione del singolo, ma solo conclusivamente, attraverso la comparazione di tutte le posizioni correttamente valorizzate. Circostanza di cui l'Amministrazione non ha fornito alcuna evidenza, nemmeno in sede di contraddittorio.

Non ritiene il Collegio, inoltre, di poter condividere la motivazione di tale giudizio di preferenza, giustificata esclusivamente dal fatto che ciascun candidato non ha *“maturato esperienze lavorative corrispondenti al profilo ricercato”*. La valutazione delle attitudini del candidato, infatti, costituisce, come detto, un giudizio prognostico che deve basarsi non tanto sulla corrispondenza delle esperienze pregresse al contenuto delle funzioni da svolgere, quanto sulla possibilità di pervenire, anche sulla scorta delle esperienze stesse, ad un ragionevole affidamento sulla possibilità che il candidato, in futuro, possa ben adempiere ai compiti che potranno essergli assegnati.

Soltanto a seguito di una valutazione complessiva e finale può pervenirsi ad un giudizio di preferenza che, logicamente, non può che premiare uno dei candidati. L'aver ritenuto tutti i candidati *“non preferibili”* ha di fatto preso il posto di un giudizio di inidoneità, necessario per escludere i candidati e difficile da comprovare per come è stata condotta l'istruttoria.

3.3 Illegittimità dell'ammissione alla procedura comparativa di soggetti privi di un requisito di partecipazione.

Al conferimento dell'incarico a funzionari privi di qualifica dirigenziale si è proceduto, secondo quanto previsto nella determina, automaticamente a seguito dell'esito negativo dell'esame delle candidature dei dirigenti appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni, senza la formalizzazione di una procedura dedicata.

La possibilità di assegnare incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del d.lgs. n. 165/2001, è fatta salva dal decreto ministeriale 21 aprile 2016 nel caso in cui

il posto di funzione non sia stato conferito a seguito della mancata presentazione di istanze o di valutazione di inidoneità delle candidature presentate. L'Amministrazione non è obbligata ad attivare una procedura comparativa, potendo comunque scegliere di seguirla, pubblicando il relativo bando per le categorie previste dalla norma e attenendosi alle regole della medesima procedura. Diversamente, può discrezionalmente individuare il soggetto al quale conferire l'incarico, sulla base di un'espressa motivazione circa la *"particolare e comprovata qualificazione professionale"*.

Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione non ha adottato alcuna autonoma decisione di affidare l'incarico ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ma ha consentito, senza motivazione alcuna, la partecipazione ad un interpello rivolto ai dirigenti, ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 19, a soggetti privi della qualifica dirigenziale richiesta nel bando e, quindi, non valutabili. In questo modo sono stati esclusi, nel contempo, candidati potenzialmente interessati ad un eventuale interpello dedicato ai soggetti appartenenti alle categorie nell'ambito delle quali devono essere scelti i dirigenti ex art. 19, comma 6.

L'unica valenza che può riconoscersi alla procedura comparativa nell'ambito della motivazione del conferimento ex comma 6 dell'art. 19, si può rintracciare, seppure in mancanza di un'espressa determinazione in tal senso, nella dimostrazione della non rinvenibilità della particolare qualificazione professionale nei ruoli dell'Amministrazione, che costituisce uno dei requisiti previsti dalla norma per il conferimento dell'incarico.

L'altro requisito, individuato da detta norma nella particolare qualificazione professionale, non può essere desunto dagli esiti di una procedura comparativa alla quale la dott.ssa XXX non aveva titolo a partecipare.

In ogni caso, la considerazione contenuta nella determina secondo la quale “la particolare e specifica professionalità non può che provenire da una pluriennale e consolidata esperienza nel settore di competenza dell’ufficio” dimostra che l’Amministrazione ha escluso la valutazione di altre capacità ed esperienze, ponendo in essere un’ulteriore disparità di trattamento dei partecipanti alla procedura, attraverso una motivazione ultronea per una procedura comparativa, orientata piuttosto ad un rinnovo dell’incarico allo stesso soggetto.

3.4 Le considerazioni svolte nell’ambito delle controdeduzioni a seguito del deferimento non risultano idonee a giustificare a posteriori la scelta effettuata e, in ogni caso, non forniscono gli elementi che avrebbero potuto ancorare la decisione a parametri oggettivi e predeterminati, assolvendo all’onere motivazionale dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

P. Q. M.

delibera la riconsiderazione del visto al provvedimento.

Il Presidente
Manuela Arrigucci
(F.to digitalmente)

Il Relatore
Carmela Mirabella
(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 marzo 2026
Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri
(F.to digitalmente)